

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

t.10

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **25**

DEL **30/07/2020**

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 18:30 nella Sala Comunale in prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

1) Sindaco	AVANZINI FABRIZIO	Presente
2) Vice Sindaco	BONIFACCI NICOLETTA	Presente
3) Consigliere	TAVELLA CHRISTIAN	Presente
4) Consigliere	CHIRIVI' LUIGI	Presente
5) Consigliere	ESPOSITO LUCIANA	Presente
6) Consigliere	FORMOSO MARIA TERESA	Presente
7) Consigliere	PICARONE LILIANA	Presente
8) Consigliere	FREGNA MASSIMO	Presente
9) Consigliere	GIRALDINI LUCIANO	Presente
10) Consigliere	GIACOMINI GUIDO	Assente
11) Consigliere	BORASO MARIA	Assente

Presenti: **9** Assenti: **2**

Presiede il Sig. AVANZINI FABRIZIO

Assiste il Segretario Comunale Sig. ZIRELLI DOTT.SSA ROBERTA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

Oggetto:

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

Il Sindaco passa la parola all'assessore Chirivì che illustra l'argomento.

Precisa che quest'anno si confermano le tariffe del 2019 in due rate 30 Settembre e 31 dicembre 2020.

Quest'anno il PEF (Piano economico Finanziario) deve essere approvato entro il 31/12/2020 perchè è entrato in vigore il nuovo metodo ARERA che ha comportato una maggiorazione dei costi, non condivisa dalle Amministrazioni comunali coinvolte, che hanno deciso di affidarsi ad una Società di consulenti per l'esame dei Piani predisposti da APRICA (per i Comuni che avevano partecipato alla gara unica che è stata aggiudicata alla Ditta).

L'obiettivo è di contenere l'aumento dei costi preventivati.

Inoltre, ricorda che a causa del COVID che ha portato alla chiusura delle imprese, si è deciso di applicare le agevolazioni (riduzione del 25%) della quota variabile della Tari, finanziandola con le risorse del bilancio comunale (circa € 5.800,00).

Le riduzioni sono individuate tramite i codici ATECO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un' articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

a) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";

b) L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n.157/2019, vigente dal 25.12.2019) "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

c) L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta

C.F.00389360207

previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”

d) D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:

- c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l’esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all’articolo 151 24 aprile 2020, n. 27, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”;
- c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”;
- c. 5 “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

e) art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell’articolo 107 del decreto-legge 17marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147”;

f) il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.07.2020

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19”, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI,

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto il Comune non dispone dei dati necessari per redigere il piano finanziario anno 2020;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: *“La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;*

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno concesse in base alle attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione disposta da D.P.C.M. o ordinanze regionali;

PRESO ATTO che il criterio che determina la riduzione tariffaria per le utenze non domestiche, come sopra identificate, è quota variabile ridotta nella misura del 25% per l'intero anno 2020;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 5.049,07;

CONSIDERATO che tale minor gettito sarà finanziato mediante la minore spesa per mutui contratti con MPS il cui pagamento della quota capitale è stata sospesa per l'anno 2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2020 saranno le seguenti:

rata n. 1, con scadenza al 30.09.2020;

rata n. 2 con scadenza al 31.12.2020;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI 2019 da applicare per l'anno 2020;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16.03.2020, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario triennale 2020 2021 2022";

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PRESENTI e votanti n. 9, con voti favorevoli n. 9, astenuti e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) già applicate per l'anno 2019 e qui allegate;
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
3. Di dare atto che, in seguito all'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID -19, si ritiene opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche concesse in base alle attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione disposta da D.P.C.M. o ordinanze regionali;
4. Di dare atto che la riduzione sopra richiamata sarà pari al 25% della quota variabile delle utenze non domestiche per l'intero anno 2020, per un importo stimato in € 5.049,07;

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

5. Di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per cento come stabilito nella delibera di Giunta Provinciale di Mantova n. 161 del 28.11.2014 che ha introdotto l'aliquota unica su tutto il territorio della provincia di Mantova;
6. Di dare atto che per una corretta applicazione delle agevolazione alle utenze non domestiche potrà essere richiesta autocertificazione di sospensione o chiusura attività;
7. Di dare atto che tale minor gettito sarà finanziato mediante la minore spesa per mutui contratti con MPS il cui pagamento della quota capitale è stata sospesa per l'anno 2020, consentendo il mantenendo degli equilibri di bilancio;
8. Di dare atto che le rate per il versamento della TARI, per l'anno 2020 saranno le seguenti:

rata n. 1, con scadenza al 30.09.2020
rata n. 2 con scadenza al 31.12.2020;
9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione;

Visto il quarto comma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

PRESENTI e votanti n.9, con voti favorevoli n.9, astenuti e contrari nessuno resi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMUNE DI VILLIMPENTA

via Roma 26 46039 Villimpenta
C.F.00389360207

ORIGINALE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AREA DI COMPETENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2020

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:

"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 24-07-2020

Il Responsabile AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Guerra Dott.Ssa Ombretta

**IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:
PARERE FAVOREVOLE

Data 24-07-2020

Il Responsabile Area Contabile
Guerra Dott.Ssa Ombretta

DATA DELLA SEDUTA	ORDINE DEL GIORNO	VERBALIZZANTE
Giovedì 30 Luglio 2020	1	IL SEGRETARIO COMUNALE Zirelli Dott.Ssa Roberta

(X)	DICHIARAZIONE IMMEDIATA ESEGUIBILITA'	DELIBERAZIONE N. 25
-----	---------------------------------------	---------------------

Comune di Villimpenta
Provincia di Mantova

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI
APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2020**

Il Revisore Dottor Enrico Facchetti, revisore unico

- Vista la richiesta pervenuta dal Responsabile Servizi Finanziari, pervenuta in data 16/07/2020 tramite posta elettronica, con allegata proposta di delibera avente ad oggetto "Approvazione tariffe e agevolazione tari anno 2020 "Conferma tariffe Tassa sui Rifiuti (TARI)";
- Esaminata la delibera summenzionata unitamente agli allegati;

Premesso:

- Che con Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è stata introdotta l'imposta unica comunale (IUC) comprendente la tassa per il servizio rifiuti (TARI);
- Che la Legge n. 147 2013 prescrive che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- Che la delibera 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti
- Che tale metodo è da applicare già per la tariffe tari dell'anno 2020
- Che nel DI 148/2020 convertito in legge n. 27/2020 art 107 è consentito ai comuni in deroga approvare le tariffe della Tari adottate nel 2019 anche per il 2020 provvedendo entro il 31 alla determinazione del piano economico finanziario del servizio Pef per il 2020, l'eventuale conguaglio può essere ripartito in tre anni dal 2021
- Che pertanto al Piano Finanziario 2020 il costo di servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti è rimasto pressoché invariato, senza determinare incrementi di costo da coprire mediante l'adozione di nuove tariffe del servizio;
- Che l'invarianza del costo di gestione dei rifiuti e la sua ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche, consente di confermare le tariffe già deliberate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020;

Letta la delibera ,

considerato:

- In relazione alle utenze non domestiche le agevolazioni saranno concesse in base alle attività identificabili da codice ATECO sottoposte a sospensione
- Vi sarà una riduzione della sola quota variabile ridotta del 25 % che comporterà un minor introito stimato in ordine di € 5.049,07
- Le rate del versamento tari saranno 2 il 30/09/2020 e il 31/12/2020 ;
- che le tariffe possono essere confermate per l'anno 2020 in quanto assicurano la copertura dei costi così come conteggiati tenuto conto del regolamento applicativo;



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000.

Tutto questo premesso e considerato, lo scrivente non ha osservazioni in relazione alla delibera compresi gli allegati che ne sono parte sostanziale ed


Esprime

Parere favorevole alla sua approvazione.

Bergamo, li 23 Luglio 2020 .

L'ORGANO DI REVISIONE

Facoetti Dott. Rag. Enrico

Handwritten signature of Enrico Facoetti, consisting of a stylized 'E' followed by 'm' and 'f'.

BASE DATI	QUOTA FISSA		QUOTA VARIABILE 1		QUOTA VARIABILE 2			
	Coefficiente attribuzione e parte fissa Kc	Tariffa Quota Fissa [€/mq]	Kd	Coefficiente e attribuzione e parte variabile 1 Kd - Rd	TARIFFA QUOTA VARIABILE LE 1 [€/mq]	Coefficiente attribuzione parte variabile 2 Kd - RND	soglia limite litri/mq	TARIFFA QUOTA VARIABILE 2 [€/mq]
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	0,544	3,40	2,89	0,385	0,51	1,42	0,026
2 - Campeggi, distributori carburanti	0,74	0,958	6,03	5,13	0,683	0,90	2,52	0,047
3 - Stabilimenti balneari	0,51	0,660	4,16	3,54	0,471	0,62	1,74	0,032
4 - Esposizioni, autosaloni	0,37	0,479	3,03	2,58	0,343	0,45	1,27	0,024
5 - Alberghi con ristorante	1,20	1,554	9,86	8,38	1,117	1,48	4,13	0,077
6 - Alberghi senza ristorante	0,86	1,113	7,02	5,97	0,795	1,05	2,94	0,055
7 - Case di cura e riposo	0,98	1,269	8,01	6,81	0,907	1,20	3,35	0,062
8 - Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	1,385	8,76	7,45	0,992	1,31	3,67	0,068
9 - Banche ed Istituti di credito	0,56	0,725	4,64	3,94	0,526	0,70	1,94	0,036
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, terramenta e altri beni durevoli	0,99	1,282	8,12	6,90	0,920	1,22	3,40	0,063
11 - Edicola, farmacia, tabaccolo, plurilicenze	1,30	1,683	10,63	9,04	1,204	1,59	4,45	0,083
12 - Attività artigianali tipo botteghe (tagliame, idraulico, fabbro, elettricista, murichiera)	0,88	1,139	7,20	6,12	0,815	1,08	3,01	0,056
13 - Carrozeria, autofficina, elettrauto	1,04	1,346	8,52	7,24	0,965	1,28	3,57	0,066
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	0,867	5,50	4,68	0,623	0,83	2,30	0,043
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	1,062	6,71	5,70	0,760	1,01	2,81	0,052
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	6,266	39,67	33,72	4,493	5,95	16,61	0,308
17 - Bar, caffè, pasticceria	3,64	4,713	29,82	25,35	3,377	4,47	12,48	0,232
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,279	14,43	12,27	1,634	2,16	6,04	0,112
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	2,693	17,00	14,45	1,925	2,55	7,12	0,132
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	7,846	49,72	42,26	5,631	7,46	20,81	0,386
21 - Discoteche, night club	1,34	1,735	11,01	9,36	1,247	1,65	4,61	0,086
22 - Agriturismo con sola ristorazione	2,42	3,133	19,84	16,86	2,247	2,98	8,30	0,154

BASE DATI	QUOTA FISSA		VARIABILE 1 Raccolta Differenziata		QUOTA VARIABILE 2 Rifiuto secco residuo			
	Ka	Tariffa Quota Fissa [€/mq]	Kb	Coefficiente attribuzione parte variabile 1 Kb-RD	Tariffa Quota Variabile 1 [€/utenza]	Coefficiente attribuzione parte variabile 2 Kb-RND	Svuotamenti soglia limite per bidone da 120 lt (contenitore)	Costo vuotatura [€/vuot]
Famiglie di 1 componente	0,84	0,495	0,80	0,68	29,406	0,12	2	1,835
Famiglie di 2 componenti	0,98	0,578	1,60	1,36	58,812	0,24	4	1,835
Famiglie di 3 componenti	1,08	0,637	2,00	1,70	73,514	0,30	6	1,835
Famiglie di 4 componenti	1,16	0,684	2,60	2,21	95,569	0,39	8	1,835
Famiglie di 5 componenti	1,24	0,731	3,20	2,72	117,623	0,48	10	1,835
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	0,767	3,80	3,23	139,677	0,57	12	1,835